

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1032</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **RICCIO STEFANO**

*Presentata il 26 ottobre 1972*

### Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella quinta legislatura, assieme ai parlamentari della circoscrizione Napoli-Caserta, presentai la proposta di legge (n. 4180): « Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli ». Fu annunciata il 13 marzo 1969; venne anche presentata altra proposta di legge dai deputati Vincenzo Mancini ed altri (n. 3545). Il Ministro della marina mercantile, il 7 ottobre 1971 presentò un disegno di legge sullo stesso oggetto.

In seno alla Commissione competente venne costituito un Comitato ristretto che non completò i propri lavori, per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Ora è urgente ripresentare la proposta di legge, in quanto l'Ente per il porto è in regime di proroga e l'ultima proroga decade a fine dicembre 1972.

Ho modificato alcune norme, tenendo presenti le osservazioni e le proposte contenute negli altri progetti. Il consorzio che io ho progettato è aperto; e prevede l'adesione di tutti i porti del sistema del largo arco della Campania.

La Regione ne deve divenire la forza traente, effettiva.

1) Quanto alla circoscrizione non ho accolto la indicazione, contenuta nel progetto governativo: ho mantenuto la mia ipotesi, allargandola.

Sulla circoscrizione si accese una grossa controversia tra gli enti napoletani ed il Ministero della marina mercantile. Il mio progetto assegnava al Consorzio tutte le zone del demanio marittimo della provincia di Napoli; quello ministeriale prevedeva l'attuale ambito più il porto di Portici, ma escludeva le zone di demanio marittimo non interessanti i traffici portuali, restringendo così anche la sfera di competenza dell'attuale Ente.

Per l'estensione non si comprende perché essa debba limitarsi a Portici. Il mio progetto, indicando le zone del demanio marittimo della provincia, voleva significare che l'area metropolitana di Napoli coincide press'a poco con quella della provincia di Napoli; e che se alla luce degli orientamenti più moderni, diventati orientamenti dello Stato nel progetto 80, l'unità funzionale è l'area metropolitana — e in nessun caso ciò è vero come per Napoli —; se in questa area si fanno bilanci di previsione per comunicazioni, per viabilità ordinaria e ferroviaria, per impianto di industria, per scelte residenziali, per equilibri del territorio, non si comprende perché unico elemento che debba restare frantumato e disperso sia l'attività portuale.

Si può forse obiettare che il consorziare con quello di Napoli porti minori è un'operazione complessa che non si esaurisce con la sola legge che riguarda il Consorzio; infatti

perché tali accorpamenti risultino veramente fruttuosi, essi devono discendere da una volontà politica democraticamente espressa o per lo meno convogliata su quelle posizioni attraverso accettate programmazioni economiche e piani di uso del territorio, e devono essere integrati da adeguati programmi di potenziamento che non riguardano soltanto opere ed attrezzature portuali, ma soprattutto i collegamenti con le grandi arterie stradali e ferroviarie del retroterra.

Inoltre l'inclusione di un porto nel Consorzio di quello di Napoli deve necessariamente portare all'abolizione delle classifiche dei porti di cui alla legge del 1885, ed in particolare alla eliminazione della categoria dei porti di quarta classe, per la quale è previsto il contributo degli enti locali. Ritengo che in una politica di programmazione per i porti, non si può non seguire tale via. Anche lo scalo di Portici è classificato di quarta categoria, con carico quindi di contributo pari all'80 per cento delle spese che si vanno in essa a sostenere; e il disegno di legge ministeriale, a questo proposito è non solo lacunoso, ma addirittura gravido di pericoli per quanto viene detto nel successivo articolo 4 a proposito di tale contributo.

L'articolo 1 della presente proposta, è modificato in rapporto a quello precedente. In relazione allo sviluppo dei traffici, alle espansioni delle attività portuali, nonché alle esigenze di coordinamento e collegamento in un sistema più ampio del porto di Napoli con altri porti della provincia e della Regione Campania, i confini della circoscrizione portuale potranno essere ampliati con decreto del Ministro della marina mercantile su proposta dell'assemblea del Consorzio e sentiti i comuni interessati e la Regione Campania.

Sul secondo aspetto del problema non si può contestare che con il passaggio alle Regioni della materia relativa all'urbanistica, che comprende anche l'utilizzazione del demanio marittimo, è molto più logico che le questioni demaniali siano trattate in sede locale dal Consorzio con l'Ente Regione piuttosto che demandare tale trattazione all'autorità centrale.

2) Sulla base delle precedenti esperienze nel settore delle gestioni autonome portuali ed alla luce dei più moderni orientamenti nella materia, specie per quanto concerne la natura di tali Enti e la loro funzione nell'economia nazionale, si ritiene di dover tenere presente alcuni principi fondamentali per procedere alla riorganizzazione dell'Ente predetto.

Un principio, cui si ispira l'allegato provvedimento, si basa sulla necessità di accelerare gran parte delle funzioni tecniche e amministrative, di direzione di propulsione e di coordinamento, non soltanto del porto di Napoli ma anche nei confronti di taluni porti minori ad esso adiacenti; le cui attività opportunamente dovrebbero essere integrate con quelle del porto principale; in un unico organismo locale, attenuandone l'aspetto puramente amministrativo ed accettandone invece la veste imprenditoriale, con particolari criteri di efficienza, adeguati alla realtà economico-produttiva in cui esso deve operare ed agli interessi di natura politica, economica e sociale, convergenti nella vita dei porti che l'ente deve essere chiamato a curare.

Tale necessità si è evidenziata già nel passato e si pone in termini di maggior rilievo ed importanza, prevedibilmente ancor più per il futuro, in tempi, nei quali la rapidità dell'azione, in tutti i campi interessanti le attività portuali, è elemento essenziale non soltanto per lo sviluppo ed il miglioramento di questo settore — di riconosciuta incidenza primaria nell'economia del paese — ma anche per il mantenimento delle posizioni competitive da esso eventualmente già acquisite.

Il nuovo assetto giuridico prevede, pertanto, il conferimento all'ente di tutti i compiti e servizi attinenti all'esercizio commerciale dei porti interessati, con la conclusione delle funzioni e dei poteri concernenti la sicurezza del porto (attività di polizia in senso stretto, sicurezza della navigazione e relativi servizi, tecnici d'assistenza, segnalamenti marittimi e soccorso a navi in pericolo; servizi di pubblica sicurezza, antincendio, radio, doganali, sanitari e servizi militari di terra e di mare, polizia giudiziaria).

Ma il fine precipuo dell'ente portuale viene posto in evidenza non tanto dall'affidamento ad esso di taluni compiti amministrativi e dallo svolgimento di taluni servizi in porto, quanto nelle attività di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del traffico portuale, in concomitanza con l'evoluzione dei trasporti marittimi e secondo le necessità dell'entroterra di ordine industriale e commerciale.

Tenuti presenti gli scopi dell'ente e gli interessi generali e particolari la cui cura è ad esso affidata, si è ravvisato opportuno prevederne la istituzione nella forma di consorzio di cui facciano parte lo Stato, la Regione e gli Enti pubblici più interessati alle attività dei porti della circoscrizione territoriale consortile, salva restando la possibilità per altri

enti pubblici di aderire facoltativamente al Consorzio. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del Consorzio è prevista l'erogazione di contributi sia da parte dello Stato — qualora gli stessi contributi siano stabiliti per legge — sia facoltativamente da parte degli altri Enti consorziati.

Allo scopo, infine, di non creare intralci nello svolgimento delle attività consortili, il provvedimento prevede la vigilanza di carattere generale sul consorzio, da parte del Ministero della marina mercantile, per altro non come attualmente disposto per quasi tutti gli Enti portuali, e cioè mediante il controllo di legittimità sulle singole deliberazioni, per le quali, ove si manifestino situazioni anti-giuridiche, si ritiene sufficiente il normale as-

soggettamento alle impugnazioni in via giurisdizionale, bensì attraverso l'attività ispettiva del Ministero da disporsi almeno una volta all'anno, e con la ordinaria azione del collegio dei revisori dei conti.

È invece prevista l'approvazione ministeriale dei provvedimenti che riguardano l'indirizzo economico-finanziario del Consorzio (quali i bilanci, le operazioni finanziarie e il trattamento economico-giuridico del personale).

L'allegato provvedimento, mira, in sostanza, a riorganizzare su nuove basi le strutture funzionali dell'ente portuale di Napoli, così che l'istituendo Consorzio possa, attuando una sana politica economica, promuovere il potenziamento dei traffici di quello scalo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Costituzione, sede, durata)*

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per provvedere all'esercizio del porto di Napoli, nonché degli altri porti del litorale campano, che saranno ad esso collegati o coordinati in conformità delle norme della presente legge.

Il consorzio è soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Il consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Napoli.

### ART. 2.

*(Circoscrizione)*

La circoscrizione del consorzio comprende tutta la zona del demanio marittimo della provincia di Napoli.

In relazione allo sviluppo dei traffici, alla espansione delle attività portuali, nonché ad esigenze di coordinamento e di collegamento in un sistema più ampio del porto di Napoli con altri porti della regione Campania, i confini della circoscrizione portuale potranno essere ampliati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentiti i comuni interessati e la regione Campania.

### ART. 3.

*(Fini e compiti)*

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere e adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il

movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

5) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni del piano di sviluppo economico nazionale e di quello regionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

Il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile ed i piani di massima per le opere di ampliamento e di sistemazione dei porti della circoscrizione consortile saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione di concerto con il Ministero della marina mercantile, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Saranno inoltre sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i progetti esecutivi dei lavori di importo superiore a lire 300 milioni quando si intende provvedere alla spesa mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a lire 200 milioni, quando si intende provvedere a trattativa privata o in economia;

6) promuovere, d'intesa con le Amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

7) provvedere in base a convenzione da stipulare con l'Amministrazione competente, alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere, impianti ed attrezzature portuali, e i relativi lavori e forniture;

8) provvedere in base a convenzione da stipulare con l'Amministrazione competente alla esecuzione delle opere e degli impianti ferroviari di qualunque genere, rientranti nell'ambito della circoscrizione consortile, nonché ad eventuali modifiche e potenziamenti e agli interventi di carattere straordinario, interessanti le opere e gli impianti stessi.

All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione dei relativi impianti provvede a

propria cura e spese l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cui competono la disciplina e la gestione del servizio stesso;

9) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 20, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinando l'utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile;

10) regolamentare ogni prestazione d'opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in esplicazione delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

11) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio, per il carico, lo scarico, ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

12) provvedere mediante gestione diretta ai servizi idrici, di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile;

13) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario;

14) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea che siano state concordate con le Amministrazioni medesime, nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

15) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

16) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari, garantiti dagli enti consorziati;

17) provvedere a quanto altro, non specificatamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed

i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

**ART. 4.**

*(Enti consorziati)*

Partecipano al Consorzio:

- lo Stato;
- la Regione Campania;
- la provincia, il comune e la camera di commercio, industria e artigianato di Napoli;
- le provincie, i comuni e le camere di commercio, industria e artigianato di Caserta, Avellino e Benevento;
- i comuni di Portici, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Pozzuoli;
- il Banco di Napoli.

Parteciperanno inoltre al Consorzio i comuni i cui porti entrassero successivamente nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Possono partecipare altresì al Consorzio i consorzi e i nuclei per le aree di sviluppo industriale della Campania, altre provincie, comuni capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti, di cui al precedente comma, ha luogo su richiesta dell'ente interessato, accettata con deliberazione dell'assemblea del Consorzio e ratificata con decreto del Ministro della marina mercantile.

**ART. 5.**

*(Disponibilità finanziaria)*

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2, il Consorzio dispone:

- a) dei contributi dello Stato eventualmente disposti con legge;
- b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati, da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore. Per quanto riguarda gli enti locali chiamati a concorrere, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e successive modificazioni, alle

spese per i porti della circoscrizione consortile, l'anzidetto contributo sostituisce quelli previsti dal regio decreto medesimo;

c) dei contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazioni ed altre documentazioni rilasciate dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione dei detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri già devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali del Consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinati ad uso pubblico negli ambiti portuali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme che pervenissero al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli Uffici del lavoro portuale.

Le tasse e sopratasse richiamate dal presente articolo si intendono soggette alla disciplina prevista, per rispettivi tipi, dalle norme vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.



ART. 6.

*(Organi del Consorzio)*

Sono organi del Consorzio:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori.

ART. 7.

*(Presidente e vicepresidente)*

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile.

In caso di nomina di un funzionario dello Stato, si provvederà al suo collocamento nella posizione di comando ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 8.

*(Funzioni del presidente)*

Il presidente è il capo dell'amministrazione autonoma consortile ed è responsabile del buon andamento di essa.

Rappresenta legalmente il Consorzio; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli altri oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza dei predetti organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale. Potrà anche costituire speciali commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, fissandone, di volta in volta, la composizione e i compiti.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del

Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganali o ferroviarie.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

ART. 9.

(Assemblea)

Fanno parte dell'assemblea:

- 1) il presidente;
- 2) il direttore marittimo di Napoli;
- 3) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 4) l'intendente di finanza di Napoli;
- 5) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
- 6) il direttore del compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;
- 7) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli;
- 8) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
- 9) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della giunta regionale;
- 10) un rappresentante per ciascuno dei comuni e delle provincie che partecipano al Consorzio, nelle persone dei capi delle rispettive amministrazioni o di un loro delegato;
- 11) un rappresentante della camera di commercio, industria e artigianato di Napoli, nella persona del presidente o di un suo delegato;
- 12) un rappresentante per ciascuna delle altre camere di commercio, industria e artigianato, partecipanti al Consorzio, nelle persone dei rispettivi presidenti o di un loro delegato;
- 13) un rappresentante per ciascuno degli altri enti pubblici consorziati nelle persone del capo delle rispettive amministrazioni o di un loro delegato;

14) un rappresentante del Banco di Napoli, nella persona del direttore generale o di un suo delegato;

15) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri e degli agenti marittimi raccomandatari, nella persona del presidente della sede di Napoli della rispettiva organizzazione o di un suo delegato;

16) tre rappresentanti della categoria dei lavoratori portuali, due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti ed un rappresentante della gente di mare;

17) un rappresentante del personale del Consorzio.

I rappresentanti di cui al numero 16 sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni.

Si intendono rinunciarie le organizzazioni che non presentino la propria terna entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito che a tale fine viene rivolto dal Ministero della marina mercantile.

Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti del Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15 e 16 e coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui al numero 14.

#### ART. 10.

##### *(Funzioni dell'assemblea)*

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera c) dell'articolo 4;

e) delibera sui piani di massima e sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali, nonché sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti;

f) delibera sull'assunzione diretta dei servizi portuali;

g) delibera il regolamento ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio ed i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni.

#### ART. 11.

##### *(Consiglio direttivo)*

Il consiglio direttivo è composto da:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il vicepresidente;
- 3) il rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato in seno all'assemblea;
- 4) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 5) l'intendente di finanza di Napoli;
- 6) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
- 7) il direttore del compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;
- 8) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 9) il rappresentante del Banco di Napoli in seno all'Assemblea;
- 10) due dei rappresentanti in seno all'Assemblea delle categorie di cui al numero 14 dell'articolo 8 eletti a scrutinio segreto fra i rappresentanti stessi;
- 11) uno dei rappresentanti in seno all'Assemblea dei lavoratori portuali ed uno di quelli delle altre categorie dei lavoratori indicate ai numeri 15 e 16 dell'articolo 8 eletti a scrutinio segreto fra i rappresentanti stessi.

#### ART. 12.

##### *(Funzioni del consiglio direttivo)*

Il Consiglio direttivo:

- 1) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando

su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica, nel termine di trenta giorni;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i progetti di massima ed i progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali e i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti e delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

8) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, di competenza del Consorzio;

9) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

10) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

11) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i presitti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

12) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relativi ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

13) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

14) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

15) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

16) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

17) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 14 dell'articolo 2.

ART. 13.

*(Atti soggetti a controllo)*

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio, e quelle del consiglio direttivo concernenti le tariffe compensative della manodopera portuale ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonché gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'articolo 2, n. 5.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie, nonché quelle concernenti il regolamento del personale ed il relativo trattamento economico sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto col Ministero del tesoro.

Il presidente del Consorzio trasmette alle Amministrazioni interessate copia delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla loro data.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento di esse, salvo il termine maggiore per i casi indicati nell'articolo 2, n. 5.

ART. 14.

*(Collegio dei revisori)*

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragio-

neria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

Detti funzionari debbono essere di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, od equiparata.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni, e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di far inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli, relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

ART. 15.

*(Durata delle cariche)*

I componenti non di diritto dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 16.

*(Direttore generale)*

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'Assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli tra persone munite di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e marittime o in scienze economiche e commerciali o in ingegneria, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

ART. 17.

*(Compensi degli organi consortili)*

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai membri del collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali è determinata dal Ministro della marina mercantile.

ART. 18.

*(Esercizio finanziario)*

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eli-



minazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

## ART. 19.

*(Personale del Consorzio)*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere portuali dei porti della circoscrizione consortile, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il Consorzio provvede di norma con personale del Genio civile per le opere marittime posto temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del Consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsata alla competente amministrazione la spesa corrispondente, salva la facoltà di avvalersi, in caso di comprovata necessità accertata dal consiglio direttivo del Consorzio, di altro personale tecnico.

Inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto, il Consorzio può avvalersi, in via temporanea o continuativa, nel limite di due unità, anche di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero nell'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In relazione ai collocamenti fuori ruolo ed in soprannumero di cui al precedente comma non sarà fatto luogo a vacanze nei posti corrispondenti dei ruoli del personale del Consorzio.

## ART. 20.

*(Trattamento tributario)*

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il Consorzio contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere per arredi portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'amministrazione comunale.

## ART. 21.

*(Consegna dei beni di proprietà dello Stato)*

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Col provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

## ART. 22.

*(Ispezioni)*

Il Ministero della marina mercantile, valendosi ove occorra anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e previo

accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

ART. 23.

*(Scioglimento dell'amministrazione)*

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministro della marina mercantile, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

ART. 24.

*(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)*

L'Ente autonomo del porto di Napoli è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le sue attività e le passività sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti

alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici vigenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dalla presente legge, i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un commissario da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'articolo precedente.

ART. 25.

*(Regolamento d'esecuzione)*

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento d'esecuzione, anche per disciplinare compiutamente l'organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

Il regolamento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.

ART. 26.

*(Copertura finanziaria)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con imputazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile a decorrere dal 1° gennaio 1972.

ART. 27.

*(Entrata in vigore della legge)*

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.